CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

VIII sezione civile

Nel processo civile d'appello, iscritto al n. **782/2020** R.G., pendente tra Parte_1 contro CP_1, con decreto del Presidente della sezione, ritualmente comunicato alle parti, veniva disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 07/10/2022, nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 228/21.

Nell'atto di appello, cui le note autorizzate rinviavano, l'appellante così concludeva: "*1) accertare che la somma effettivamente e complessivamente dovuta al Sig.* Pt_1 *è pari ad € 103.230,00 e non già ad € 59.547,00 così come erroneamente riconosciuto nella gravata ordinanza, e, per l'effetto, condannare l* CP_2 *, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma di € 103.230,00, o, comunque, nella diversa somma, che l'Adita Corte riterrà in sua Giustizia, comunque in accoglimento della presente impugnazione e, se del caso, facendo ricorso anche al criterio equitativo, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino all'integrale soddisfo; 2) in ogni caso, condannare parte avversa alla refusione delle spese e competenze, anche generali, dei due gradi di giudizio, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari*".

L' CP_1, così concludeva: "*Voglia l'adita Corte, rigettata ogni contraria istanza, - confermare integralmente la sentenza di primo grado, anche in ordine alle spese; - condannare, l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre oneri*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

fiscali. - condannare, in ogni caso, il Pt_1 *per la temerarietà del proposto appello*".

La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

VIII sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -

- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -

- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunziato la seguente:

S E N T E N Z A

nel processo civile d'appello iscritto al n. **782/2020** del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento n. R.G. 4289/2018, depositata in cancelleria in data 27 gennaio 2020, pendente

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nato il *DtN_1* a *CP_1* ed ivi residente alla *Indirizzo_1* , elettivamente domiciliato in [redacted] alla *Indirizzo_2* presso lo studio degli avv.ti [redacted] (C.F. *C.F._2*) e [redacted] (C.F. *C.F._3* dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di appello;

APPELLANTE

E

Controparte_3 , con sede in *CP_1* *CA_1*) alla *Indirizzo_3* , (C.F./P.IVA *P.IVA_1*), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., dott. *Controparte_4* , rappresentata e difesa, in virtù di deliberazione di conferimento di incarichi legali [redacted] dall'avv. [redacted] (C.F. *C.F._4*), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e con lo stesso elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. (CE) alla *Indirizzo_4* *Indiri_5* , il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al seguente numero di fax *Fax_1* , ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata che segue: *Email_1*

APPELLATA

Oggetto: risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria

Conclusioni: come riportate nella parte che precede.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1.

Con ricorso ex art. 702 bis ss. c.p.c., depositato il 15.05.2018, *Parte_1* *[...]* adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo la condanna dell' *CP_1* , previo accertamento della responsabilità della stessa per l'incongruo trattamento prestatogli, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della sepsi per staphylococcus aureus diagnosticatagli successivamente all'intervento di riduzione e sintesi della frattura alla gamba destra con chiodo endomidollare, cui si sottoponeva in data 20.11.2015 presso l'Ospedale di [redacted] a seguito di un infortunio sul lavoro di cui rimaneva vittima il 13.11.2015.

Con decreto del 21.05.2018 il Giudice fissava l'udienza del 02.10.2018 per la comparizione delle parti. Notificati, in data 20.7.2018, il ricorso ed il pedissequo decreto a cura del ricorrente, l *CP_1* si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.09.2018, contestando l'avversa domanda e concludendo per il rigetto del ricorso, e in via subordinata perché dal totale spettante al danneggiato fosse detratto quanto allo stesso già riconosciuto dall' *CP_5* .

All'udienza del 07.10.2019 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e parte resistente insisteva per l'acquisizione della documentazione dell' *CP_5* relativa all'infortunio subito dal ricorrente. Il Giudice, con ordinanza emessa in pari data, ordinava all' *CP_5* ex art 213 c.p.c., di depositare la documentazione relativa alla somma corrisposta in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

favore di *Parte_1* per l'infortunio da questi patito in data 13.11.2015.

All'udienza del 14.01.2020, il procuratore del ricorrente si riportava alla documentazione, ad esso rilasciata dall' *CP_5* , relativa al provvedimento di liquidazione della rendita adottato il favore del *Pt_1* . Concludeva, quindi, per la detrazione, dal totale dovuto al danneggiato, di un valore di rendita vitalizia di circa euro 30.000,00.

§ 2.

Con l'ordinanza del 27.01.2020, resa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affermava la responsabilità della parte resistente, ritenendo accertati, in base alla documentazione medica in atti ed alla "*consulenza d'ufficio, redatta nell'ambito del procedimento di ATP RG 9604/2016*" instaurato dal ricorrente, "*la condotta colposa del P.O. di* [redacted] *per inadeguatezza dell'attività assistenziale*", nonché il nesso causale tra la prestazione sanitaria ed il danno sofferto dall'istante.

Con riferimento al quantum, il primo Giudice riteneva infondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, formulata dal ricorrente.

In relazione al danno non patrimoniale, rilevava che, nella specie, in conseguenza della lesione, il ricorrente aveva riportato un danno, non imputabile a colpa dei sanitari, stimabile in misura pari al 6/7%. Quindi, sempre sulla scorta della CTU, affermava che, essendo il danno

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

biologico complessivo del 23/24%, il danno differenziale ascendeva al 15/16%.

Peraltro, il Giudice valorizzava il dato, emergente dalla documentazione proveniente dall' CP_5 , del riconoscimento al Pt_1 , da parte di detto istituto, di un danno biologico del 16%. Di conseguenza, discostandosi dal parere del CTU, riteneva che il danno differenziale ammontasse al 7/8% e non al 15/16%.

Ciò premesso, nel liquidare tale danno, procedeva alla detrazione, dall'equivalente monetario dell'invalidità complessiva, come determinato in base alle tabelle di Milano, del valore monetario del danno già ristorato dall' CP_5 , (pari al 16%), quantificando siffatto importo sempre in base alle stesse tabelle e, pertanto, riconosceva un danno biologico differenziale di euro 46.317,00.

A tale importo sommava il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, come accertato dal CTU e liquidato secondo la tabella di Milano in euro 13.203,00, e, per l'effetto, condannava l' CP_1 a pagare, in favore di Parte_1 , la somma di euro 59.547,00, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo, compensando le spese di lite per la "*notevole differenza tra quanto richiesto da parte ricorrente e quanto effettivamente liquidato, nonché la disponibilità manifestata dalla parte resistente a corrispondere quanto dovuto a condizione che si tenesse conto degli accertamenti eseguiti dall'* CP_5 .

§ 3.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

Avverso l'ordinanza de qua, Parte_1 interponeva appello, con citazione a comparire per il giorno 18.6.2020, tempestivamente notificata in data 25.2.2020, nel rispetto del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della stessa, censurandola limitatamente al capo che aveva, a suo dire, erroneamente quantificato il danno, risarcito dall' CP_5 , oggetto della disposta compensazione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' [...] CP_1 che contestava nel merito la fondatezza del gravame, ritenendo corretta la quantificazione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e la valutazione effettuata dal Tribunale in punto di compensazione delle spese di lite.

All'udienza del 19.6.2020, celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 24.6.2022 e successivamente rinviata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 30.9.2022, poi differita d'ufficio al 7.10.2022.

All'esito di tale ultima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte decideva la causa.

§ 4.

Con un unico motivo d'appello, l'istante censurava la sentenza di primo grado, nella parte in cui il primo Giudice aveva erroneamente determinato il valore economico, riferibile alla rendita CP_5 riconosciuta per l'infortunio verificatosi sul luogo di lavoro, portato in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

compensazione parziale con l'importo, liquidato a titolo di danno biologico complessivo.

In particolare, la difesa del Pt_1 lamentava che al valore monetario riferibile alla percentuale di invalidità permanente di 24 punti, riconosciuta dall'ausiliario del Tribunale in sede di ATP, era stato sottratto l'equivalente monetario del 16% di danno biologico, riconosciuto dall' CP_5 , determinato in applicazione delle Tabelle di Milano, anziché il valore capitale della rendita CP_5 depurato della quota rapportata alla retribuzione.

Così procedendo, tuttavia, il Giudice aveva portato in detrazione una somma di gran lunga maggiore di quella ad esso liquidata dall' CP_5 , in quanto i criteri per la liquidazione civilistica del danno biologico non potevano ritenersi omogenei, rispetto a quelli impiegati dall' CP_5 per la determinazione della rendita vitalizia spettante al lavoratore infortunato.

Orbene, siccome in base al prospetto CP_5 da esso prodotto in primo grado e non oggetto di contestazione, emergeva un valore della rendita annuale per il danno biologico, riconosciuta al Pt_1 , pari ad euro 1.220,00, considerando la presumibile durata della vita media, si otteneva una rendita vitalizia di circa euro 30.000,00, da portare in detrazione rispetto al danno biologico complessivo del 24%, che, applicando le tabelle di Milano e riconoscendo il massimo della personalizzazione, equivaleva ad euro 120.000,00.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

Quindi, effettuando la detrazione, il danno biologico liquidabile ammontava ad euro 80.000,00, importo che, sommato ad euro 13.230,00, liquidato dal primo Giudice a titolo di danno biologico temporaneo, conduceva ad un risarcimento di euro 103.230,00, a fronte della cifra riconosciuta nell'ordinanza di euro 59.547,00

§ 5.

Ciò premesso, il motivo è fondato, sebbene per quanto di ragione.

Invero, l'ordinanza impugnata si rivela errata nella parte in cui calcolava il danno differenziale, residuato in capo al *Pt_1*, sottraendo, dalla percentuale del danno biologico come calcolato dal ctu in sede di ATP, "*il danno biologico antecedente la condotta medica come riconosciuto dall'* *CP_5* .

La liquidazione del danno di cui trattasi impone l'esame di una duplice questione: a) come debba liquidarsi il c.d. danno differenziale, e cioè il credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito la quale, per lo stesso titolo, abbia percepito un indennizzo dall'assicuratore sociale; b) se i criteri utilizzati per il risarcimento del danno differenziale debbano subire modifiche nel caso in cui il fatto illecito abbia soltanto aggravato un danno che, sia pure in misura minore, comunque si sarebbe verificato (danno iatrogeno).

La prima questione va risolta tenuto conto che, in forza del principio della *compensatio lucri cum damno*, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 12566 del 22/05/2018, Rv. 648649 - 01).

Ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione (e dunque, a seconda delle ipotesi, l'art. 1203 c.c., oppure l'art. 1916 c.c., od ancora l'art. 11 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124). Il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata: e non essendo più creditore, va da sé che nessun risarcimento potrà pretendere dal responsabile.

In tal caso, il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo CP_5 dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.

Invero, è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, va operato un computo per poste omogenee, sicché dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' CP_5 , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

volta all'indennizzo del danno patrimoniale (cfr. Cass. n. 10230 del 2019; Cass. n. 27669 del 2017; Cass. n. 20807 del 2016; Cass. n. 13222 del 2015).

Infatti, nel caso di infortuni non mortali sul lavoro, indennizzati dall *CP_5* , l' *CP_6* , ai sensi dell'art. 13 d. Igs. 23.2.2000 n. 38, eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente, in forma capitale per le invalidità comprese tra il 6% e il 16%, come nel caso all'attenzione di questa Corte (cfr. prospetto di liquidazione dell'infortunio *Per_1* *CP_5* prodotto in primo grado dall' , una somma a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro (danno che è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16%, e viene indennizzato secondo il criterio di cui all'art. 13, comma 2, lettera (b), d. lgs. 38/2000), ed infine eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 d.p.r. 1124/65, cit.) nonché il corrispettivo per le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 d.p.r. 1124/65).

Come si desume dalla normativa summenzionata, dunque, l' *CP_5* non indennizza i pregiudizi da invalidità temporanea né tiene conto dei pregiudizi non accertabili mediante valutazione medico-legale, ossia del danno morale, né di quegli aspetti che implicano una "personalizzazione" del danno.

I criteri di calcolo del danno differenziale, nel caso di percezione da parte del danneggiato di un indennizzo da parte dell' *CP_5* devono

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

differenziarsi a seconda "*(a) se l* CP_5 *ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015); (b) se l* CP_5 *ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente; c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto (b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione; c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite* CP_5 *, di cui al d.m. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5607 del 7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del 23.12.2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

di liquidare l'uno o l'altro; (d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale; (e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall CP_5 salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall CP_5 (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall CP_5 " (Cfr. Cass. Civ. n. 26117 del 27.9.2021).

Passando alla seconda delle questioni rilevanti nel caso di specie, va stabilito se tali criteri debbano applicarsi nel caso in cui il responsabile abbia, con la sua condotta, soltanto determinato un aggravamento dei postumi permanenti che, seppur in misura inferiore, la vittima non avrebbe comunque potuto evitare (cd. danno iatrogeno).

In tali ipotesi, occorre muovere dal rilievo che il danno alla salute è un danno unitario. Non esiste, infatti, una "salute lavoristica" ed una "salute civilistica", bensì lo stesso danno è suscettibile di essere monetizzato con criteri differenti, a seconda che debba essere indennizzato dall'assicuratore sociale o risarcito dal responsabile civile.

Da ciò consegue che, da un lato, la vittima non potrebbe pretendere di "compartimentare" i pregiudizi subìti, per evitare che l'indennizzo già

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

percepito sia imputato al solo danno-base, e non sia anche imputato a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento.

Dall'altro lato, il responsabile non potrebbe pretendere che l'indennizzo pagato dall *CP_5* sia portato in primo luogo e per l'intero a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento, e solo la parte residua sia imputata al danno-base.

Il criterio corretto, ai fini del computo del valore del danno da imputarsi al responsabile, sarà invece quello volto, in primis, a stabilire la misura del danno-base e quella dell'aggravamento (previa monetizzazione dell'invalidità), a determinare il complessivo indennizzo dovuto dall *CP_5* sommando i ratei di rendita già percepiti e capitalizzando la rendita futura, al netto dell'incremento per il danno patrimoniale, e infine verificare se l'indennizzo totale percepito dall' *CP_5* sia inferiore o superiore al danno base.

Nel primo caso, il responsabile dell'aggravamento sarà obbligato a risarcire quest'ultimo per intero, nel secondo caso il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire quel che resta sottraendo dall'aggravamento la differenza tra l'indennizzo *CP_5* e il danno-base.

Algebricamente, "*Se I > DB : l'aggravamento va liquidato con la seguente formula DD = Agg - (I - DB) Dove: DD è il danno differenziale; Agg è l'aggravamento del danno-base (danno iatrogeno); I è l'indennizzo pagato dall* *CP_5* *, capitalizzato coi criteri sopra indicati; DB è il "danno-base", ovvero il controvalore monetario del grado di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio, anche in*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

assenza del fatto illecito." (così, ancora, Cass. Civ. n. 26117 del 27.9.2021, cit.).

In pratica, il criterio corretto consiste nell'imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo *CP_5* rispetto al danno-base.

Resta da sottolineare che tutti i calcoli sopra indicati andranno compiuti previa monetizzazione dell'invalidità: e dunque sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità (come ritenne correttamente il primo Giudice, pur avendo errato nell'individuazione del criterio di calcolo). Il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato; va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure.

Nel caso di specie, il CTU in sede di ATP ha stabilito che il danno biologico permanente, residuato in capo al *Pt_1* all'esito del pregiudizio lamentato, sia pari al 23/24%, e, pertanto, tale danno va quantificato in euro 63.722,00, operando la media tra i valori monetari dei due punti indicati e tenuto conto dell'età (anni 53) del *Pt_1* all'epoca dell'evento di danno. Mentre il danno base, indicato dal CTU tra i valori del 6% e del 7%, deve ritenersi corrispondente ad euro 8.316,00, importo medio tra i due valori monetizzati.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

Deve, sul punto, rimarcarsi che gli importi in esame, liquidati facendo applicazione della Tabella del Tribunale di Milano aggiornata all'anno 2021, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, tengono conto, secondo i principi dinanzi indicati, della sola componente del "danno biologico/dinamico-relazionale" e non anche di quella volta a ristorare il "danno da sofferenza soggettiva interiore" media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata). Infatti, alla luce dell'insegnamento della S.C. di cui si è in precedenza dato conto, l'indennizzo per danno biologico permanente, erogato dall' *CP_5* a causa dell'infortunio, va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione del danno morale.

Pertanto, l'aggravamento del danno dovuto alla responsabilità dell' *[...] CP_1* è pari, in termini monetari, ad euro 55.406,00.

Quanto alla rendita per l'invalidità permanente riconosciuta al [redacted] dall' *CP_5* (ex art. 13, comma 2, lett. a), pari ad euro 1.220,00 annui, calcolata sulla scorta della Tabella di indennizzo danno biologico (16-100%) in rendita, percepita per 5 anni e 8 mesi, con decorrenza dal 28.1.2017 fino al 30.9.2022, la stessa ammonta complessivamente ad euro 6.913,33.

Quanto alla capitalizzazione della rendita da percepirsi, va moltiplicato il valore della rendita annua per il coefficiente di capitalizzazione di 2,4791, risultante dalla Tabella 3 allegata al d.m. 22 novembre 2016 del *Controparte_7* (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

Ord.) e corrispondente all'intersezione tra la colonna dell'età, nel caso di specie pari ad anni 60, e l'antidurata della rendita stessa, pari a cinque anni, risultando l'importo di euro 24.984,502.

Il valore della rendita percepita dall *CP_5* risultante dalla somma dei ratei già riscossi e di quelli da riscuotersi capitalizzati alla data odierna, è pari pertanto ad euro 31.084,5.

Nel caso di specie l'indennizzo, avente un valore di euro 31.084,5, è superiore al danno base, quantificato in euro 8.316,00.

Pertanto, il danno differenziale sarà pari ad euro 32.637,5, risultante dallo scomputo della differenza, tra l'indennizzo percepito dall' *CP_5* e il danno base, dal valore dell'aggravamento delle condizioni di salute del *Pt_1* a causa della condotta foriera di ulteriori danni ascrivibile all' *CP_1* (euro 55.406,00 – euro 22.768,5).

A tale importo deve aggiungersi il danno da sofferenza soggettiva interiore.

Infatti, premesso che, in primo grado, il ricorrente aveva, tra l'altro, domandato il risarcimento anche della componente morale del danno non patrimoniale, per il patema d'animo patito, osserva la Corte che, nella specie, detto pregiudizio, consistente, appunto, nello stato di prostrazione e disagio interiore sofferto dall'attore, possa ritenersi presuntivamente sussistente, avuto riguardo alla necessità di sottoporsi a ripetuti interventi e trattamenti terapeutici finalizzati alla cura della sepsi, nonché alla protratta assenza dal lavoro.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

Deve, invece, escludersi che ricorrano i presupposti per accordare una personalizzazione del risarcimento, essendo del tutto mancato, già in fase di allegazione, il riferimento concreto a conseguenze peculiari, che possano indurre a ritenere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.

In particolare, è risultata carente l'allegazione, da parte dell'attore, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, residuati al *Pt_1*, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).

Quindi, procedendo alla media aritmetica della componente di danno da sofferenza interiore, corrispondente alle percentuali di invalidità accertate dal CTU (23/24%), si ottiene, per tale voce di danno, applicando la tabella di Milano 2021, per un soggetto di anni 53 alla data dell'evento, l'importo di euro 25.182,00.

Alle voci dinanzi liquidate deve, poi, aggiungersi il danno da invalidità temporanea cd. differenziale, che il primo Giudice, con statuizione non oggetto di impugnazione, ha determinato, sulla scorta della CTU, in misura pari a 90 giorni di ITT e 90 di ITP al 50%.

La liquidazione del danno de quo, contenuta nell'impugnata ordinanza, è stata effettuata sulla base della versione della tabella di Milano

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

aggiornata al 2018. Poiché nelle more del giudizio è stata pubblicata una versione più aggiornata della stessa tabella, la quantificazione di tale posta di danno deve essere operata secondo i più aggiornati parametri risalenti al 2021.

Pertanto, si avrà: euro 99,00 x 90 = euro 8.910,00 (danno da ITT) + euro 49,5 x 90 = euro 4.455,00 (danno da ITP al 50%) = euro 13.365,00.

In totale, sommando le voci di danno di cui si è detto (euro 32.637,5 + 25.182,00 + euro 13.365,00), il risarcimento del danno non patrimoniale ammonta ad euro 71.184,5.

Su tale importo, già liquidato in moneta attuale, costituente oggetto di un debito di valore, spettano poi all'appellante, che formulava in proposito espressa domanda, gli interessi cd. compensativi al tasso legale codicistico, da calcolare sulla medesima somma, previamente devalutata, in applicazione degli indici Istat, al 3.11.2016, data di svolgimento della mediazione espletata ai sensi del D. Lgs. 28/2010, da considerarsi quale atto di costituzione in mora, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 3.11.2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali cd. moratori al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. Infatti, nella specie, trattandosi di responsabilità da inadempimento contrattuale, la decorrenza degli interessi deve essere fatta risalire alla domanda (o, come nella specie, se ad essa anteriore, alla richiesta stragiudiziale) e

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

non al verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. Civ, Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019).

§ 6.

Si deve, a questo punto, provvedere alla regolazione delle spese processuali.

L'accoglimento, sia pure parziale, dell'appello comporta che, in questa sede, sia necessario procedere, d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi, da operarsi tenuto presente l'esito complessivo della lite (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).

Ciò premesso, ritiene la Corte che le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza dell' avendo il giudizio condotto ad affermare la responsabilità della stessa in relazione al danno cd. differenziale e ad accogliere la domanda attorea, sia pure in misura inferiore al domandato. Del resto, nella specie, non sussistono i presupposti per disporre la compensazione, nemmeno parziale, delle spese di lite, dal momento che l' ha in radice negato la fondatezza della domanda, anche dopo l'espletamento dell'ATP che aveva comunque accertato la sua responsabilità in relazione al danno differenziale, in tal modo costringendo il ricorrente ad instaurare il giudizio.

L' soccombente deve, altresì, rifondere al ricorrente le spese del procedimento di ATP, nel corso del quale è stata espletata la CTU sulla base della quale il primo Giudice ha affermato la responsabilità della resistente.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

Con riguardo alla relativa quantificazione, le spese del primo grado si determinano, come indicato in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto del decisum, mentre quelle del giudizio di secondo grado applicando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, nel quale rientra il decisum dell'appello.

Nella determinazione dei compensi, relativi al primo ed al secondo grado, appare equo applicare i parametri minimi dei suddetti scaglioni, tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata, della natura documentale della causa, dell'accoglimento della domanda in misura inferiore al petitum.

Le spese dell'ATP si liquidano applicando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, di cui al D.M. sopra indicato, tenuto conto del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, stante l'espletamento dell'attività istruttoria costituita dalla CTU.

Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c. le spese relative alla CTU, come liquidate in sede di ATP, debbono porsi a definitivo carico dell'

Le spese processuali vengono distratte in favore degli avvocati [redacted] e [redacted] dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* con atto di citazione notificato il

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

25.2.2020, nei confronti di *Controparte_3*, avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:

a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna *Controparte_3* *[...]* a pagare, in favore di *Parte_1*, a titolo di risarcimento dei danni, l'importo di euro 71.184,5, oltre agli interessi legali sulla medesima somma previamente devalutata, secondo indici Istat, al 3.11.2016 ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 3.11.2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali cd. moratori al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) condanna *Controparte_3* alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado di giudizio, liquida in euro 391,32 per esborsi, euro 7.795,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in relazione al procedimento di ATP, liquida in euro 259,00 per esborsi, euro 3.645,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, liquida in euro 804,00 per esborsi, euro 3.118,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753

come per legge, con distrazione in favore degli avvocati [redacted] e [redacted]

c) pone a definitivo carico di *Controparte_3* le spese di CTU come liquidate nel corso dell'ATP.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 07/10/2022.

Il Consigliere relatore — Il Presidente

dr. Massimiliano Sacchi — dr. Alessandro Cocchiara

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-753